Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 325

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 16 dicembre 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 325 DEL 16 DICEMBRE 1963:

REGIONE SARDA

Leggi e decreti emanati dal Consiglio regionale pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna nel primo semestre dell'anno 1963.

(10881)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 12 luglio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1963
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 4

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ZANOLI Olmes, nato a Bomporto il 22 maggio 1923, partigiano combattente « *Alla memoria* ». — Instancabile organizzatore della lotta partigiana, in aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, trascinava gli uomini della sua formazione verso un forte nucleo di resistenza, distruggendolo. Colpito in fronte da una raffica diretta gli dal nemico in ritirata, cadeva esanime al suolo. Fulgido esempio del puro eroismo. — Nonantola, 22 aprile 1945.

(9322)

Decreto presidenziale 12 luglio 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1963
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 2

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

RIMONDI Primo, nato a Fiorenzuola d'Arda il 16 maggio 1924, partigiano combattente « *Alla memoria* ». — Ad un improvviso attacco effettuato da consistenti forze, si portava allo scoperto e con la propria arma automatica impediva al nemico di avanzare per dar modo agli uomini della sua formazione di appostarsi a difesa. Ferito e circondato, continuava nella lotta fin tanto che, colpito a morte, non si abbatteva al suolo esanime. — Lugagnano d'Arda, 11 aprile 1945.

(9321)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1963, n. 1775.

Proroga al 31 dicembre 1966 dei termini relativi alla circolazione dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1.

E' prorogata al 31 dicembre 1966 la data stabilita con l'articolo unico della legge 28 luglio 1961, n. 724, per la fissazione dei termini relativi alla emissione e cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500.

Art 2.

La Zecca potrà essere autorizzata dal Ministro per il tesoro a continuare ad avvalersi di operai dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico dello Stato nonchè di quelli della Banca d'Italia, con l'osservanza di quanto stabilito con l'art. 4 della legge 21 novembre 1957 n. 1141

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Enti suddetti per regolare, con decorrenza dal 1° gennaio 1962, il rimborso delle competenze agli operai distaccati presso la Zecca ai sensi del precedente art. 2, nonchè ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1963

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1963, n. 1776.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Fondazione « Opera Divin Redentore - Casa dell'Amore Fraterno », con sede in Roma.

N. 1776. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, l'art. 5 dello statuto sociale della Fondazione « Opera Divin Redentore Casa dell'Amore Fraterno », con sede in Roma, viene modificato nel senso di dare facoltà al Consiglio di amministrazione dell'Ente di designare, di propria scelta, a far parte del Consiglio stesso, due persone, anzichè una, portando da uno a due i componenti da nominare a maggioranza di voti.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 1777.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale amministrativo « L. Tanari » di Bologna.

N. 1777. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale amministrativo « L. Tanari » di Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 1778.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « M. Laporta » di Galatina (Lecce).

N. 1778. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « M. Laporta » di Galatina (Lecce), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 35. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1963, n. 1779.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « N. Pellati » di Nizza Monferrato.

N. 1779. Decreto del Presidente della Repubblica tobre 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale « N. Pellati » di Nizza Monferrato, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1963, n. 1780.

Autorizzazione all'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un immobile sito nel comune di Labico (Roma).

N. 1780. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1963, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente Nazionale Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) viene autorizzato ad acquistare dal sig. Mariani Ugo, per il prezzo di L. 20.000, un appezzamento di terreno, della superficie di metri quadri 230, sito nel comune di Labico (Roma), contrada Santa Maria, su cui insiste parte della locale « Casa del Dopolavoro ».

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1963
Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 59. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1963-64 assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuta la necessità di incoraggiare, indirizzare e sostenere l'iniziativa dei produttori intesa, attraverso l'ammasso volontario, a favorire la regolare immissione sul mercato dell'olio di oliva di pressione del raccolto 1963-64 e la stabilità del prezzo relativo;

Ritenuto che, in relazione alla onerosità dell'iniziativa, si rende necessario assistere l'iniziativa stessa con i contributi dello Stato previsti dal citato art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Ritenuto che, per il conseguimento delle sopra cennate finalità, tenuto conto della entità della produzione dell'annata, è opportuno concedere i contributi suddetti per l'ammasso volontario di una quantità di prodotto fino a 500.000 quintali;

Considerato che l'efficacia dell'iniziativa, attesa la importanza del prodotto di cui trattasi per l'economia della produzione e del consumo, è strettamente condizionata dal fatto che l'acquisizione del quantitativo ammassabile venga operata unitariamente e che il successivo collocamento del prodotto ubbidisca ad una unica manovra;

Considerata, pertanto, la opportunità che la gestione dell'ammasso volontario dell'olio di pressione del raccolto 1963-64 assistito dal contributo dello Stato venga assunto da un unico Ente che disponga di adeguate attrezzature in tutte le Provincie olivicole e sia assoggettato a specifici controlli da parte della pubblica Amministrazione;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere i contributi previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1963-64;

Ritenuta la idoneità della suddetta Federazione ad eseguire tale ammasso volontario nei limiti e con i contributi dello Stato sopra indicati;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1963-64, fino a 500.000 quintali di prodotto.

Detto ammasso volontario è regolato dalle norme del presente decreto.

Art. 2.

Il quantitativo di prodotto ammassabile di cui al precedente articolo è ripartito tra le Provincie olivicole secondo la tabella allegata al presente decreto.

La ripartizione potrà essere variata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nel corso della gestione, in relazione all'entità delle singole produzioni provinciali ed all'andamento dei conferimenti.

Art. 3.

Per l'esecuzione dell'ammasso, la Federazione italiana dei consorzi agrari è autorizzata ad avvalersi dei Consorzi agrari provinciali, nonchè di attrezzature di Enti di riforma fondiaria e di cooperative di produttori, da essa riconosciute idonee al deposito ed alla conservazione del prodotto oggetto di conferimento.

Art. 4.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione nella misura del 90 %;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di L. 4 annue per ogni 100 lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, venisse ad avere una durata inferiore, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione, sempre nella misura del 4 % annuo.

La spesa complessiva per la erogazione dei contributi sopra indicati non potrà superare l'importo di L. 1.250.000.000.

Qualora l'applicazione delle suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere la erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di L. 1.250.000.000.

Art. 5.

In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario dell'olio di oliva, è istituita una Commissione provinciale nominata dal prefetto e composta:

dall'ispettore provinciale dell'Agricoltura, che la presiede,

da un rappresentante periferico della Ragioneria generale dello Stato, designato dalla sua Amministrazione;

da due rappresentanti dei conferenti;

da due rappresentanti delle Organizzazioni di categoria interessate;

da un rappresentante degli Istituti di credito finanziatori;

da un rappresentante dell'Ente gestore.

A tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento, la conservazione e la vendita del prodotto;

b) ripartire tra i produttori, sulla base delle prenotazioni raccolte dai Consorzi agrari per conto dell'Ente gestore, il contingente di ammasso assegnato alla Provincia, dando la preferenza ai produttori coltivatori diretti per l'intera loro produzione;

c) concordare con l'Ente gestore la ubicazione dei centri di ammasso da istituire ed esprimere il parere sulla opportunità di accentramenti di prodotto in magazzini debitamente attrezzati;

d) risolvere in via amministrativa le contestazioni che dovessero sorgere fra Ente gestore e conferente;

e) controllare che le spese provinciali di gestione siano contenute in limiti strettamente indispensabili;

f) esaminare e controllare il rendiconto finale di gestione.

Art. 6.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni di ammasso e di vendita del prodotto, nonchè i rapporti con i conferenti, debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed accettare da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 7.

La Federazione italiana dei consorzi agrari è tenuta ad accettare il conferimento di olio di oliva di pressione all'ammasso volontario da parte di tutti i produttori agricoli nel limite quantitativo stabilito per ogni Provincia, secondo le direttive delle Commissioni provinciali.

I produttori che intendono conferire l'olio all'ammasso volontario debbono presentare domanda all'Ente gestore, indicando il quantitativo e la qualità del prodotto (commestibile o lampante) e dichiarando di accettare le norme regolanti l'ammasso volontario.

Il prodotto, da consegnare all'ammasso a cura e spese del conferente, deve essere:

a) per l'olio commestibile: esente da difetti organolettici, con una tolleranza massima di umidità ed impurezza dello 0,20 % totale;

b) per l'olio lampante: con acidità non superiore ai 12 gradi e con umidità ed impurezze fino ad un massimo dello 0,50 % totale.

Sia per l'olio commestibile che per il lampante le eccedenze di umidità ed impurezza sono dedotte integralmente dal peso dell'olio conferito.

Non sono conferibili partite di olio commestibile con umidità ed impurezze totali superiori all'1 % e di olio lampante con umidità ed impurezze totali superiori all'1,50 %.

Art. 8.

Le caratteristiche dell'olio sono accertate all'atto del conferimento e alla presenza del conferente o, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

Al conferente viene rilasciato un bollettino di conferimento nel quale debbono essere specificate la qualità, la categoria, l'acidità, il quantitativo lordo conferito, le impurità totali accertate, il quantitativo netto e la misura dell'anticipazione spettante.

Con tale bollettino il conferente può riscuotere la anticipazione presso uno degli sportelli degli Istituti bancari incaricati del pagamento.

I conferimenti dell'olio all'ammasso volontario possono essere effettuati entro e non oltre il 15 aprile 1964.

Art. 9.

Ai produttori agricoli che volontariamente conferiscono per la vendita collettiva olio di oliva di pressione, sarà corrisposta, a richiesta del conferente, una anticipazione sul prezzo che verrà realizzato dalla vendita.

Tale anticipazione è stabilita nelle seguenti misure:

Olio di oliva commestibile:

a) 1ª categoria: olio extra vergine di oliva fino a gradi 0,80 di acidità . . . L. 60.000

b) 2ª categoria: olio extra vergine di oliva con acidità superiore a gradi 0,80 ed olio sopraffino vergine di oliva fino a gradi 1,30 di acidità . . . . » 58.000

c) 3ª categoria: olio sopraffino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 1,30 ed olio fino vergine di oliva fino a gradi 2 di acidità . . . . » 56.000

d) 4ª categoria: olio fino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 2 ed olio vergine di oliva con acidità fino a gradi 4 . . » 53.000

Olio lampante:

tipo « A »: con acidità non superiore ai 5 gradi-base 3 gradi . . . . » 50.000

tipo « B »: con acidità superiore ai 5 gradi fino ad un massimo di 8 gradi-base 5 gradi . . . . » 48.000

tipo « C »: con acidità superiore agli 8 gradi fino ad un massimo di 12 gradi-base 8 gradi . . . . » 45.000

Art. 10.

Il finanziamento per la corresponsione delle anticipazioni previste dal precedente articolo deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Gli interessi sulle anticipazioni sono posti a carico dei singoli conferenti in relazione all'entità dell'anticipazione ottenuta, alla data in cui è stata incassata, nonchè alla valuta media del ricavo dell'intero quantitativo ammassato in ciascuna Provincia.

Eventuali interessi creditori saranno conteggiati a favore dei conferenti, a termini delle predette convenzioni, al tasso massimo consentito dall'accordo interbancario.

Art. 11.

Sull'olio conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto conferito, l'ammontare dei ricavi, al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione sostenute fino alla consegna del prodotto stesso agli acquirenti, verrà ripartito, sentite le Commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto della qualità e delle diverse caratteristiche delle singole partite conferite.

A favore dei conferenti verranno inoltre liquidati, non appena riscossi, i contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 13.

Il conferente deve impegnarsi a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, la

quota parte dell'anticipazione ricevuta che dovesse risultare eccedente il ricavo della vendita del prodotto al netto delle spese ed interessi.

Art. 14.

Ai fini della erogazione dei contributi dello Stato previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, l'Ente gestore deve:

a) fornire entro la data del 31 maggio 1964 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari a stabilire il costo pro-quintale distintamente:

per tutte le spese generali di amministrazioni, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto;

per spese tecniche di ogni singola Provincia (magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, analisi, travasi, facchinaggi, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario (trasferimenti provinciali ed extraprovinciali, costituzione di masse omogenee di prodotto per agevolarne la vendita, ecc.);

c) dimostrare per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi debbono essere vistati dalle Commissioni provinciali di cui al precedente articolo 5.

Art. 15.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dall'Ente gestore ai sensi del precedente articolo ed alle conseguenti determinazioni adottate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, verrà disposta l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

Art. 16.

Allo scopo di consentire la più sollecita liquidazione ai conferenti dei contributi previsti dall'art. 4 del presente decreto, potrà essere disposta, dopo la data di chiusura dei conferimenti, la erogazione a favore dell'Ente gestore, a sua richiesta, di un acconto non superiore ai nove decimi dell'ammontare dei contributi spettanti sulle spese di gestione già approvate nonchè sugli oneri di finanziamento maturati alla data della richiesta.

In tal caso l'Ente gestore dovrà assumere formale impegno che l'ammontare complessivo dei contributi da erogare per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva sarà contenuto entro il previsto stanziamento di L. 1.250.000.000 e che l'eventuale eccedenza sarà assunta a proprio carico.

Art. 17.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento della gestione dell'ammasso volontario.

Art. 18.

Ultimate le vendite del prodotto ammassato e riscossi i contributi previsti dal presente decreto, la Federazione italiana dei consorzi agrari presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esame e l'approvazione, il rendiconto della gestione dell'ammasso volontario, distinto per Provincia.

In tale rendiconto, che sarà sottoposto all'esame e parere della Commissione consultiva centrale di cui al precedente art. 15, dovranno essere indicati: i quantitativi di olio conferiti e venduti, le anticipazioni corrisposte ai conferenti, le spese complessive di gestione, gli oneri di finanziamento, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 19.

Per la erogazione dei contributi concessi con il presente decreto è impegnata la somma di L. 1.250.000.000 sul capitolo 140/R. dell'esercizio 1963-64, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1963
Registro n. 19, *foglio n.* 127. — ANGELINI

Tabella di ripartizione delle quantità di olio di oliva di pressione, di produzione 1963-64 *che, in ogni Provincia, potranno fruire dei contributi di cui all'art.* 21 *della legge* 2 *giugno* 1961, *n.* 454.

Provincia				
Genova	q.li	1.500		
Imperia	»	5.500		
La Spezia	»	1.500		
Savona	»	1.500		
LIGURIA			q.li	10.000
Arezzo	q.li	1.500		
Firenze	»	5.000		
Grosseto	»	4.000		
Livorno	»	1.500		
Lucca	»	1.000		
Massa Carrara	»	1.000		
Pisa	»	1.000		
Pistoia	»	1.000		
Siena	»	4.000		
TOSCANA			»	20.000
Perugia	q.li	4.000		
Terni	»	4.000		
UMBRIA			»	8.000
Frosinone	q.li	1.500		
Latina	»	2.000		
Rieti	»	1.500		
Roma	»	3.000		
Viterbo	»	4.000		
LAZIO			»	12.000
Campobasso	q.li	3.000		
Chieti	»	5.000		
Pescara	»	5.000		
Teramo	»	1.000		
ABRUZZI E MOLISE			»	14.000

Avellino	q.li	1.500	
Benevento	»	1.500	
Caserta	»	3.000	
Napoli	»	1.500	
Salerno	»	12.500	
CAMPANIA		q.li	20.000
Bari	q.li	65.000	
Brindisi	»	30.000	
Foggia	»	25.000	
Lecce	»	40.000	
Taranto	»	30.000	
PUGLIE		»	190.000
Matera	q.li	10.000	
Potenza	»	6.000	
LUCANIA		»	16.000
Catanzaro	q.li	45.000	
Cosenza	»	25.000	
Reggio Calabria	»	70.000	
CALABRIA		»	140.000
Agrigento	q.li	7.000	
Caltanissetta	»	2.000	
Catania	»	7.000	
Enna	»	2.000	
Messina	»	6.000	
Palermo	»	6.000	
Ragusa	»	3.000	
Siracusa	»	7.000	
Trapani	»	10.000	
SICILIA		»	50.000
Cagliari	q.li	5.000	
Nuoro	»	3.000	
Sassari	»	12.000	
SARDEGNA		»	20.000
Totale generale		q.li	500.000

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

(10915)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1963.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Massa Carrara e La Spezia con la denominazione di Strada statale n. 432 « della Bocca di Magra ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 328 « della Versilia » a Marina di Carrara bivio Ameglia innesto Strada statale n. 331 « di Lerici » nei pressi di Romito, della lunghezza di km. 11+200 ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti a norma dell'art. 3 della legge suindicata il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le Amministrazioni provinciali di Massa Carrara e La Spezia;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 328 « della Versilia » a Marina di Carrara bivio Ameglia innesto Strada statale n. 331 « di Lerici » nei pressi di Romito, della lunghezza di km. 11+200, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 432 « della Bocca di Magra ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1963
Registro n. 53 Lavori pubblici, foglio n. 281

(10981)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1963.

Costituzione della Commissione prevista dal n. 5) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente la istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, concernente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Ritenuta la necessità di costituire la Commissione prevista dal n. 5) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, per la decisione dei ricorsi amministrativi presentati avverso le liquidazioni effettuate dall'ENEL;

Viste le designazioni all'uopo fatte dai Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per i lavori pubblici;

Decreta:

La Commissione prevista dal n. 5) dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e istituita dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, è così costituita:

Gualtieri dott. Giuseppe, presidente;

Borgognoni-Vimercati avv. Mario, esperto in materie giuridiche;

Miele prof. Giovanni, esperto in materie giuridiche, designato dal Ministro per la grazia e giustizia;

Di Nardi prof. Giuseppe, esperto in materie economiche;

Parrillo prof. Francesco, esperto in materie economiche;

Resta prof. Raffaele, esperto in materie economiche, designato dal Ministro per il tesoro;

Neri prof. Filippo, esperto del settore industriale elettrico;

D'Alessandro prof. Luigi, esperto del settore industriale elettrico, designato dal Ministro per i lavori pubblici;

Santoli ing. Francesco, esperto del settore industriale elettrico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 novembre 1963

Il Ministro: TOGNI

(10820)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1963.

Modifiche dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963 limitatamente alle misure delle anticipazioni sugli olii commestibili da corrispondere ai conferenti all'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1963-64 assistito dai contributi statali previsti dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1961, con il quale sono state stabilite le direttive per l'applicazione della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1963, con il quale è stata accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti per l'attuazione dell'ammasso volontario dell'olio d'oliva di pressione di produzione 1963-64, fino a 500.000 quintali di prodotto;

Considerata la necessità di incoraggiare e sostenere particolarmente la produzione dell'olio di oliva commestibile;

Tenuti presenti i costi di produzione dell'olio di oliva commestibile;

Visto che le attuali quotazioni di mercato delle diverse categorie d'olio di oliva commestibile sono sensibilmente superiori alle misure degli acconti stabilite con l'art. 9 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 9 del decreto ministeriale 31 ottobre 1963 le anticipazioni da concedere ai produttori agricoli, che conferiscono olio di oliva commestibile all'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione di produzione 1963-64, sono stabilte nelle seguenti misure:

a) 1ª categoria: olio extra vergine di oliva fino a gradi 0,80 di acidità . . . . L. 68.000

b) 2ª categoria: olio extra vergine di oliva con acidità superiore a gradi 0,80 ed olio sopraffino vergine di oliva fino a gradi 1,30 di acidità . . . . » 64.000

c) 3ª categoria: olio sopraffino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 1,30 ed olio fino vergine di oliva fino a gradi 2 di acidità . . . . » 60.000

d) 4ª categoria: olio fino vergine di oliva con acidità superiore a gradi 2 ed olio vergine di oliva con acidità fino a gradi 4 . . . . L. 55.000

Art. 2.

Restano ferme le misure delle anticipazioni da concedere ai conferenti di olio lampante, nonchè tutte le altre disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 31 ottobre 1963.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1963
Registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 270. — ANGELINI

(10916)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1963.

Approvazione dell'atto di concessione di sola costruzione di un primo gruppo di opere del tronco Termini-Osteria del Curato della ferrovia metropolitana di Roma.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 dicembre 1959, n. 1145, con la quale è stata autorizzata la concessione di costruzione e di esercizio di una ferrovia metropolitana in Roma da piazza Risorgimento al Flaminio, Termini, San Giovanni, Osteria del Curato, con diramazione per Torre Spaccata;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1960, n. 1536, con il quale è stato approvato il bando di appalto-concorso per la concessione di sola costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati, armamento) del tronco della suindicata ferrovia compreso tra Termini e Osteria del Curato;

Visto il voto 17 maggio 1962, n. 1540, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che tutte le ditte concorrenti all'appalto-concorso dovessero essere invitate a rielaborare i loro progetti secondo i criteri determinati nel voto stesso;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1962, n. 1864, con il quale sono state approvate le istruzioni da diramare alle ditte concorrenti per la rielaborazione dei progetti;

Visto il voto 14 febbraio 1963, n. 2456/62, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la concessione di sola costruzione di cui trattasi potesse essere aggiudicata alla Società azionaria cementazioni per opere pubbliche;

Visto il parere 28 agosto 1963, con il quale il Consiglio di Stato si è pronunciato favorevolmente sullo schema di atto di concessione;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie, ecc., approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive aggiunte e modificazioni;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio l'atto 5 ottobre 1963, n. 787 di repertorio, ed annesso capitolato, stipulato tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile e per il tesoro ed il legale rappresentante della Società azionaria cementazioni per opere pubbliche, per la concessione alla Società medesima della sola costruzione di un primo gruppo di opere (sede stradale, fabbricati e armamento) del tronco Termini-Osteria del Curato della ferrovia metropolitana di Roma. La spesa di L. 12.954.555.139 graverà sul cap. 58 del bilancio di questo Ministero esercizio 1963-64 e precisamente L. 12.000.000.000 in conto residui e L. 954.555.139 in conto competenza.

Roma, addì 8 novembre 1963

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1963
Registro n. 93 bil. Trasporti Ispet. gen. M.C.T.C., foglio n. 218. — PANDOLFO

(10901)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1963.
Nomina di un revisore effettivo del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art 36 dello statuto del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, approvato con proprio decreto 19 maggio 1951 e modificato con successivi decreti 28 maggio 1955 e 13 settembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1961, con cui il dott. Angelo Millo veniva nominato per il triennio 1961-1963 revisore effettivo del Banco di Sicilia;

Considerato che il dott. Millo è deceduto e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Gioacchino Greco, direttore generale al Ministero del tesoro, è nominato, per il restante periodo del triennio 1961-1963 revisore effettivo del Banco di Sicilia, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 novembre 1963

Il Ministro: COLOMBO

(10900)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1963, il comune di Anagni (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.136.948, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10986)

Autorizzazione al comune di Ricadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Ricadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.056.844 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10615)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di San Marco in Lamis (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 68.507.540 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10616)

Autorizzazione al comune di Castelgandolfo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1963, il comune di Castelgandolfo (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.102.531 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10617)

Autorizzazione al comune di Licciana Nardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Licciana Nardi (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.875.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10644)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.282.170 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10646)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Scido (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.442.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10650)

Autorizzazione al comune di Oriolo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Oriolo Calabro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.108.270, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10651)

Autorizzazione al comune di Bisignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Bisignano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10652)

Autorizzazione al comune di San Godenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di San Godenzo (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.339.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10653)

Autorizzazione al comune di Staranzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Staranzano (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.659.528, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10654)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Carpignano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.523.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10655)

Autorizzazione al comune di Mel ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Mel (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.493.498, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10657)

Autorizzazione al comune di Forno di Canale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Forno di Canale (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.686.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10656)

Autorizzazione al comune di Pieve d'Alpago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Pieve d'Alpago (Belluno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.491.835, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10658)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.270.092, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10659)

Autorizzazione al comune di San Nicola da Crissa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1963, il comune di San Nicola da Crissa (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.646.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10660)

Autorizzazione al comune di Fossacesia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di Fossacesia (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10661)

Autorizzazione al comune di San Sosti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 26 novembre 1963, il comune di San Sosti (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10662)

Autorizzazione al comune di San Martino di Finita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di San Martino di Finita (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.277.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10663)

Autorizzazione al comune di San Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di San Demetrio Corone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.157.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10664)

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.107.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10665)

Autorizzazione al comune di San Benedetto Ullano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di San Benedetto Ullano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.207.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10666)

Autorizzazione al comune di Semestene ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Semestene (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10667)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Sedini (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10668)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Padria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10669)

Autorizzazione al comune di Roseto degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Roseto degli Abruzzi (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10670)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Tempio Pausania (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10671)

Autorizzazione al comune di Sorso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Sorso (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10672)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1963, il comune di Siligo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10673)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Laino Borgo (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.546.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10674)

Autorizzazione al comune di Grisolia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Grisolia (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.079.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10675)

Autorizzazione al comune di Alessandria del Carretto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Alessandria del Carretto (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10676)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Roccasecca (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.312.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10677)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 novembre 1963, il comune di Castelforte (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.045.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10678)

Autorizzazione al comune di Piove di Sacco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Piove di Sacco (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.487.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10680)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1963, il comune di Arzergrande (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.032.347 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10681)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1963, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.210.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10683)

Autorizzazione al comune di Marano Marchesato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1963, il comune di Marano Marchesato (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.924.765 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10684)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Il titolo del decreto ministeriale 20 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 315 del 4 dicembre 1963, deve intendersi così rettificato:

« Decreto ministeriale 20 novembre 1963.

Nomina del presidente della Commissione centrale di cui al decreto legislativo 8 febbraio 1945, n. 75, preposta al servizio per i contributi agricoli unificati ».

(11028)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo ordinario della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno, bandito con decreto ministeriale 19 settembre 1963.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, 23 maggio 1960, n. 671 e 24 gennaio 1962, n. 46, recanti norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417, nonchè le modifiche allo stesso apportate con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 29;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a trentacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di ragioneria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 2.

Dei trentacinque posti messi a concorso tre sono riservati a favore

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonei nelle prove di cui all'art. 8;

B) dei candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8 e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati, che non venissero coperti dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale (art. 65 legge 15 giugno 1931, n. 889), oppure di diploma di perito e ragioniere commerciale, industriale, attuariale (art. 50 regio decreto 15 maggio 1924, n. 729), oppure di diploma di ragioniere rilasciato in base all'ordinamento anteriore.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 30.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentacinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti e dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi, dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente numero 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella A, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella B, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

c) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta morale e civile;

f) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera A) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammisione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti e non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il termine suddetto.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) del precedente art. 3, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), in cui intendono sostenere la prova orale, di cui al n. 11) dell'art. 8 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

I candidati che desiderano concorrere anche ai tre posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendono sostenere le prove di cui all'art. 8 in lingua italiana e la prova scritta e orale di lingua tedesca di cui all'art. 9, ovvero le prove di cui all'art. 8 in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro 1° del Codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione;

5) diritto commerciale: dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

6) nozioni di diritto del lavoro;

7) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

8) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

9) legislazione sulle relazioni con la Santa Sede; legislazione sugli enti ecclesiastici, sulle congrue e sui rapporti fra Demanio. Fondo per il culto ed Enti conservati;

10) legislazione speciale amministrativa;

11) una lingua straniera (francese, inglese, tedesco), a scelta del concorrente, che dovrà dar prova di sapere tradurre correntemente dall'italiano in francese, e dal tedesco o dall'inglese all'italiano.

Le prove scritte verteranno sulle sole materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Il candidato potrà chiedere di sostenere la prova orale in più di una lingua estera, tra quelle comprese nel programma di esame, e, qualora dimostri di conoscerla in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, potrà conseguire un maggior numero di punti a termini dell'art. 13 del regolamento per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417.

Art. 9.

I candidati, che aspirano a concorrere ai tre posti riservati, di cui all'art. 2 del presente bando, devono, oltre alle prove di cui all'art. 8 (tali prove vanno sostenute in lingua tedesca dai candidati di cui alla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando), sostenere:

1) quelli di cui alla lettera *A*) del ricordato art. 2, una prova scritta e orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano in tedesco viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua tedesca consiste in una conversazione in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua;

2) quelli di cui alla lettera *B*) dello stesso art. 2, una prova scritta ed orale di lingua italiana.

La prova scritta di lingua italiana consiste nella traduzione di due brani di prosa rispettivamente dal detesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano in italiano viene dettato. Non è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale di lingua italiana consiste in una conversazione, in cui il candidato deve dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua.

Art. 10.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per avere accesso all'aula di esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta di identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

I candidati, che, nella prova orale, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale - entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 12, i documenti (indicati nel successivo art. 14), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 14.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 13, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato ed invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'articolo 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000, del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati

c) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto, ai ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti e irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 15.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 17.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 18.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello, in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 3 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 13;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dello art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 19.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), e *g*) del precedente art. 18, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 18.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 20.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 21.

I vincitori del concorso sono nominati vice ragionieri in prova della carriera speciale di concetto di ragioneria della Amministrazione civile dell'interno con il seguente trattamento economico netto mensile:

Stipendio	L.	45.132
Indennità integrativa speciale	»	6.796
Assegno mensile, di cui alla legge 19 aprile 1962, n. 176	»	13.539
Assegno temporaneo (di cui alla legge 25 gennaio 1963, n. 20)	»	17.233
Totale netto mensile	L.	82.700

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario gettoni di presenza per partecipazione a Commissioni, indennità di missione per incarichi fuori della sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 22.

Il funzionario dirigente la sezione I della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 settembre 1963

p. Il Ministro
Il direttore generale: GIURA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1963
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 165

(9919)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6160 del 18 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 9 novembre 1963, con cui furono designati i vincitori del concorso per il conferimento di tre posti di medico condotto, bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963;

Rilevato il dott. D'Attoma Giovanni, terzo graduato ed assegnatario della condotta di Binetto, con telegramma in data 16 novembre 1963 ha dichiarato di rinunziare alla condotta stessa;

Ritenuta la necessità di provvedere all'assegnazione della condotta al candidato che segue in graduatoria;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;

A parziale modifica del decreto n. 6160 del 18 ottobre 1963;

Decreta:

Il dott. Talarico Michele nato il 13 ottobre 1936 (quarto graduato), è dichiarato vincitore del concorso per tre posti di medico condotto, bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963 ed assegnato alla condotta del comune di Binetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio provinciale sanitario e del Comune interessato.

Bari, addì 25 novembre 1963

Il medico provinciale: CARONNA

(10306)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.